

## **TI\_GERICHTE 31.2002.1 vom 30. Januar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-01-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2002.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2002.1)

FR: TI\_GERICHTE 31.2002.1 du 30 janvier 2003

IT: TI\_GERICHTE 31.2002.1 del 30 gennaio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2003 31.2002.1 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2003 31.2002.1 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2003 31.2002.1

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 31.2002.00001 ZA /cd Lugano 30 gennaio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Raffaello Balerna (in sostituzione del gd Ivano Ranzanici, astenuto) con redattore: Zaccaria Akbas, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione del 3 gennaio 2002 ai sensi dell'art 52 LAVS di Cassa di comp. AVS \_\_\_\_\_, contro \_\_\_\_\_, rappr. da: st.leg. \_\_\_\_\_, In relazione alla ditta \_\_\_\_\_, ritenuto, in fatto 1.1. La \_\_\_\_\_ (di seguito \_\_\_\_\_) con sede a \_\_\_\_\_, è stata iscritta a Registro di Commercio il \_\_\_\_\_ 1980 (cfr. doc. \_). In data \_\_\_\_\_ 1999 è stata pubblicata sul FUSC l'iscrizione della modifica statutaria della società, segnatamente il trasferimento della sede da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Lo scopo sociale consisteva nella compravendita di immobili, l'amministrazione di beni mobili e immobili, ecc. (cfr. doc. \_). La società ha gestito l'\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto di firma individuale dal 9 giugno 1999 sino al 12 agosto 2000 (cfr. doc. \_ e doc. \_ inc. \_\_\_\_\_). La ditta Immobiliare \_\_\_\_\_ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS \_\_\_\_\_ in qualità di datrice di lavoro dal 15 giugno 1999 al 31 luglio 2000, sino al 31 dicembre 1999 l'affiliazione era tuttavia limitata all'assicurazione infortuni obbligatoria (cfr. doc. \_). Dal mese di gennaio per contro l'affiliazione comprendeva tutti i contributi ex lege (cfr. doc. \_). La Immobiliare \_\_\_\_\_ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dall'affiliazione. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide ed a promuovere le procedure esecutive (cfr. doc. \_). In data 27 ottobre 2000 e 14 settembre 2001 sono stati emessi due attestati di carenza beni per un importo complessivo di fr. 25'947.35 (cfr. doc. \_). La società è stata sciolta d'ufficio in applicazione delle disposizioni degli art. 88a e 86 ORC (FUSC del \_\_\_\_\_ 2002), oggi in liquidazione. 1.2. Per questo motivo, constatato di aver subito un danno, il 24 ottobre 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di \_\_\_\_\_ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 23'142.55, concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati nel periodo gennaio-luglio 2000 (cfr. doc. \_). 1.3. Con opposizione 22 novembre 2001, \_\_\_\_\_ ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo: " faccio opposizione alla sua lettera del 24 ottobre 2001 in quanto

io non sono più amministratore della società Immobiliare \_\_\_\_\_ oramai da oltre un anno, fino a che io ero amministratore i contributi e i conteggi venivano pagati e compilati regolarmente, ma nell'agosto 2000 io ho lasciato la mia carica di amministratore unico e gli attivi e i passivi al nuovo amministratore \_\_\_\_\_ e lui ha accettato quindi io non sono più il responsabile ma lui." (Doc. \_) 1.4. Con petizione 3 gennaio 2002, la Cassa ha postulato la condanna di \_\_\_\_\_ al versamento di fr. 23'142.55, motivando: " (...) Il signor \_\_\_\_\_ è entrato nel consiglio di amministrazione come amministratore unico nel momento in cui l'Immobiliare \_\_\_\_\_ iniziò a gestire l'esercizio pubblico \_\_\_\_\_, ed è rimasto tale fin dopo la chiusura dell'esercizio ordinata dalla Magistratura. Dunque, per il periodo completo in cui la società gestiva l'\_\_\_\_\_, egli ne era l'amministratore. Alla sua uscita dal consiglio di amministrazione comunque, e contrariamente a quanto da lui affermato nell'opposizione, i contributi relativi al 1. e al 2. trimestre del 2000 non erano, e non lo sono nemmeno tuttora, pagati. Il signor \_\_\_\_\_ era membro del consiglio di amministrazione della società e come amministratore unico, egli doveva, secondo l'art. 717 cpv. 1 CO adempiere ai suoi compiti con ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si è usi osservare nei propri affari (DTF 99 II 179) La sua affermazione secondo la quale, i contributi, al momento della sua uscita dall'amministrazione della società, erano regolarmente pagati evidenzia il suo disinteresse per le questioni amministrative della società. Una simile passività, secondo la giurisprudenza federale, a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115). Secondo la giurisprudenza, se il datore di lavoro - violando le prescrizioni - non riversa alla Cassa i contributi paritetici dovuti, vi è la presunzione che egli abbia agito per lo meno per grave negligenza. Spetta allora al datore di lavoro di portare la prova di validi motivi di giustificazione del suo operato (DTF 108 V 187), prove che il convenuto non ha prodotto. Anzi, egli ha sostenuto di aver consegnato al nuovo amministratore unico, signor \_\_\_\_\_, una società in condizioni sane. In quel momento tuttavia la società era inoperante per ordine della Magistratura. Dunque il mancato pagamento dei contributi non era dovuto a seri e oggettivi motivi, che potevano indurre il datore di lavoro di solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 cons. 4b RCC 1985 p 604 consid. 3a). Si fa notare che i contributi richiesti con la decisione di risarcimento danni sono ancora provvisori. Gli stessi diverranno definitivi al momento in cui la Cassa sarà in possesso della dichiarazione dei salari relativi all'attività del 2000 ed avrà allestito il relativo conguaglio. Sembra che la documentazione contabile utile per l'allestimento della dichiarazione dei salari sia stata sequestrata dal Procuratore Pubblico. Probabilmente con l'intervento di codesto Lod. Tribunale si potrà sbloccare la situazione. A tale scopo si chiede di conseguenza di poter visionare la documentazione necessaria presso il Tribunale delle assicurazioni, se riterrà opportuno richiamare l'incarto, oppure direttamente presso il Ministero Pubblico. In base all'art. 716a CO, l'amministrazione di una società anonima deve " vigilare sulle persone incaricate della gestione affinché esse rispettino la legge". Ciò significa che il Consiglio di Amministrazione deve leggere con spirito critico i rapporti che gli vengono sottoposti; domanderà, se necessario, delle informazioni supplementari e interverrà se costata degli errori o delle irregolarità (cfr. RCC 1983, pag. 106). L'amministrazione non può delegare l'obbligo di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge (art 716a CO), altrimenti l'essenza medesima dell'amministrazione ne sarebbe così svuotata da rendere inutile la sua esistenza (cfr, STCA del 30.05.1988, inc

AVS 270/87, consid. 2.2.5). Quindi, nel caso specifico se l'amministrazione avesse adottato queste procedure, molto probabilmente non si giungeva all'intimazione di una decisione di risarcimento danni qui contestata. Infatti già dal 1999 non sempre i contributi venivano regolati puntualmente alla loro scadenza. Per il loro incasso si doveva procedere all'emissione di precetti esecutivi. Tuttavia i contributi fino alla fine del 1999 sono stati regolarmente pagati. Per l'anno 2000, nessun pagamento è giunto alla nostra Cassa per cui si dovette procedere all'emissione di due procedure esecutive che sono sfociate in attestati di carenza di beni. (...)" (Doc. \_) 1.5. Con risposta 14 febbraio 2002 il convenuto, rappresentato dallo Studio legale \_\_\_\_\_, riconfermandosi nell'opposizione, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, precisando: " (...) 2. All'epoca dei fatti, il convenuto ricopriva la carica di amministratore unico della \_\_\_\_\_, la quale si occupava della gestione dell'esercizio pubblico \_\_\_\_\_. Al fine di inquadrare correttamente la vicenda, è da precisare che il convenuto aveva assunto più precisamente il ruolo di amministratore fiduciario, o "uomo di paglia", della società di cui sopra. Prove: Documenti, testi 3. Giusta l'art. 717 cpv. 1 CO, il convenuto avrebbe dovuto adempiere ai compiti che il ruolo di amministratore unico comporta relativamente alla gestione societaria, con ogni diligenza. Tuttavia, sebbene fosse consapevole delle responsabilità assunte nell'ambito della \_\_\_\_\_, il convenuto non ebbe modo di svolgere liberamente le sue funzioni. Infatti, l'istruttoria di causa permetterà di dimostrare che, per quanto riguarda la contabilità e, di conseguenza, anche la corresponsione dei contributi sociali qui rivendicati, il convenuto non ne ha mai avuto l'accesso o la gestione, come il nuovo amministratore unico \_\_\_\_\_ ha spontaneamente dichiarato (doc. \_) e come altri testimoni avranno modo di confermare. Prove: Doc. \_: dichiarazione 8 febbraio 2002 del Sig. \_\_\_\_\_ Documenti, testi 4. Per non venire meno ai propri doveri di amministratore unico, il convenuto si ribellò, o quanto meno tentò di farlo, cercando di accedere ai PC dove era tenuta la contabilità della società, ma gli sforzi in questo senso furono inutili, poiché venne ostacolato in tutti i modi. Prove: Documenti, testi 5. Essendo la situazione divenuta insostenibile, il convenuto prese la drastica decisione di rassegnare le dimissioni dal suo incarico e, inoltre, chiese al nuovo amministratore unico di redigere e firmare un documento nel quale questi dichiarasse di assumersi tutti gli eventuali debiti della società (oneri sociali, imposte, ecc...), a dimostrazione della volontà del convenuto di non avere più niente a che fare con la \_\_\_\_\_. (...) Come è già stato ricordato in precedenza, al convenuto non è stato consentito di adempiere alle sue funzioni: egli non ha potuto leggere con spirito critico alcun rapporto, sulla cui base domandare, se necessario, informazioni supplementari, e non ha potuto constatare errori o irregolarità, dal momento che non aveva né l'accesso né la gestione della contabilità. Prove: Documenti, testi 3. Non è quindi sufficiente sostenere, come fatto nella petizione, che "nel caso specifico se l'amministrazione avesse adottato queste procedure (i.e., leggere i rapporti con spirito critico, domandare eventuali informazioni supplementari, intervenire in caso di errori o irregolarità), molto probabilmente non si giungeva all'intimazione di una decisione di risarcimento danni qui contestata". Il convenuto non ne ha proprio avuto la possibilità e, per questo motivo, si è licenziato." (Doc. \_) 1.6. Con osservazioni 19 febbraio 2002, la Cassa ha aggiunto: " (...) Secondo le sue affermazioni, il signor \_\_\_\_\_ ha assunto la carica di amministratore unico della citata SA come "uomo di paglia" e pertanto conferma la sua estraneità alla conduzione commerciale della stessa. Tuttavia il signor \_\_\_\_\_ era membro del consiglio di amministrazione della società e come amministratore unico, egli doveva, secondo l'art. 717 cpv. 1 CO adempiere ai suoi compiti con ogni diligenza.

Questa va oltre la prudenza che si é usi osservare nei propri affari (DTF 99 II 179). Come detto in precedenza, il signor \_\_\_\_\_, si difende argomentando che ha svolto la sua attività a titolo fiduciario. Tuttavia questa circostanza non é sufficiente a liberarlo. Un amministratore diligente non può lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla Cassa. Egli non può estraniarsi dai problemi della società adducendo che altri si occupavano della gestione. In questo ambito, codesto Tribunale cantonale ha già avuto modo di decidere che una simile circostanza non può essere considerata come scusante nei confronti della Cassa per il mancato pagamento dei contributi. Inoltre, il solo fatto che il signor \_\_\_\_\_ si sia fatto rilasciare dal suo successore una dichiarazione con la quale lo scagionasse dalle proprie responsabilità sia dal lato amministrativo sia da quello finanziario della società in questione non hanno rilevanza nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS. Dette dichiarazioni devono essere piuttosto inserite nel contesto civilistico del rapporto tra i due." (Doc. \_) 1.7. Con scritto 20 febbraio 2002, il legale del convenuto ha fornito i seguenti mezzi di prova: " con la presente sono a trasmetterle i nominativi dei testimoni che la parte convenuta intende citare per la fase istruttoria: - \_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_." Nell'ambito della vertenza citata a margine, le dichiarazioni dei succitati testimoni verteranno sull'assoluta impossibilità per il Sig. \_\_\_\_\_ di adempiere le sue funzioni di amministratore unico della \_\_\_\_\_." (Doc. \_) 1.8. Con scritto 4 marzo 2002, il convenuto ha ancora aggiunto: " Con la presente, nel termine impartitomi sono a chiarire la posizione del mio assistito, nettamente stravolta dall'istante. Diversamente da quanto asserito dalla controparte, il Signor \_\_\_\_\_ non si difende appellandosi al carattere fiduciario della sua attività. Anzi, sono a ribadire che egli era pienamente consapevole delle sue responsabilità di amministratore unico della fallita \_\_\_\_\_. Tuttavia, per quanto volesse adempiere i suoi doveri con la diligenza prevista dall'art.717 cpv. 1 CO, al Signor \_\_\_\_\_ è stato materialmente impedito a svolgere le sue funzioni, come alcuni testimoni avranno modo di confermare in sede di istruttoria di causa. Così, di fronte all'insostenibile situazione, che inevitabilmente si era venuta a creare, e soprattutto a dimostrazione della sua buona fede, il Signor \_\_\_\_\_ ha optato per l'unica soluzione possibile, e cioè dimettersi dalla carica di amministratore." (Doc. \_) 1.9. A seguito di un accertamento effettuato dal TCA, con osservazioni 12 aprile 2002, la cassa ha osservato che: " con riferimento alla sua richiesta del 11 aprile 2002 le comunichiamo che al momento dell'emissione del "preavviso degli acconti provvisori" relativo all'anno 2000 (cfr. doc. \_) non eravamo ancora in possesso di una dichiarazione che certificasse i salari versati dalla società citata. Di conseguenza l'unico punto di appoggio che giustificasse questa richiesta rimaneva il questionario di affiliazione del 16 giugno 1999 (cfr. doc. \_) sul quale era stata indicata una somma presumibile di salari mensili di Fr. 21'000.00 che riportata ad annuale, compresa la tredicesima, si giungeva alla cifra di Fr. 273'000.00, base di calcolo della nostra richiesta. In seguito, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte degli interessati abbiamo inviato le richieste di pagamento (cfr. doc. \_)." (Doc. \_) 1.10. A seguito di un accertamento effettuato dal TCA, il convenuto ha aggiunto quanto segue: " (...) Appena assunto l'incarico di amministratore unico della \_\_\_\_\_, il mio patrocinato ha sempre cercato di accedere alla contabilità della suddetta società. D'altra parte, le sue insistenti richieste non ebbero altra risposta che rifiuti categorici e definitivi, i quali costrinsero il signor \_\_\_\_\_ a dimettersi, visto che non era in condizione di svolgere il suo lavoro. A questo riguardo, il mio cliente non dispone di prove documentali, come per esempio di invii raccomandati, poiché i numerosi solleciti a chi effettivamente

gestiva la società sono sempre stati fatti a voce. Comunque, i testimoni, che saranno convocati nella fase istruttoria, potranno validamente sopperire a tale mancanza, con le loro dichiarazioni in merito alla più volte citata impossibilità per il signor \_\_\_\_\_ di adempire le sue funzioni." (Doc. \_) 1.11. Questo TCA ha tentato per ben due volte, invano, di farsi trasmettere da \_\_\_\_\_ i verbali delle assemblee generali della società (cfr. doc. \_). A tale mancanza ha comunque sopperito il legale del convenuto in data 16 settembre 2002 (cfr. doc. \_ e allegati). 1.12. In data 19 settembre 2002 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha trasmesso al TCA l'incarto fiscale 1999/2000 della \_\_\_\_\_ (trattasi notifiche di tassazione d'ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale; cfr. doc. \_ e allegati). 1.13. In data 3 ottobre 2002, il TCA ha posto i seguenti quesiti all'ufficio di revisione \_\_\_\_\_: "(...) 1. Chi era l'interlocutore della succitata società con l'ufficio di revisione negli anni 1999 e 2000? 2. Ha mai incontrato o discusso degli affari societari con \_\_\_\_\_? Quest'ultimo le ha mai chiesto ragguagli sulla situazione debitoria della società o sui contributi sociali? 3. Voglia pure trasmetterci i bilanci della \_\_\_\_\_ relativi agli anni 1999 e 2000." (cfr. doc. \_) In data 28 ottobre 2002 \_\_\_\_\_ ha così risposto: "(...) 1. Ho ricevuto l'incarico durante il mese di giugno del 2000 e, fino alla chiusura da parte della procura pubblica, ho interloquito per un paio di volte con il Signor \_\_\_\_\_, ed altrettante con il Signor \_\_\_\_\_. 2. Non credo fosse il Signor \_\_\_\_\_ ad occuparsi effettivamente degli affari sociali ma bensì il Signor \_\_\_\_\_; comunque con me non ha mai discusso, visto il breve lasso di tempo passato dall'incarico ricevuto alla chiusura del locale. 3. Vi trasmetto quanto ancora a mie mani visto e considerato che, al momento della chiusura del locale, alcuni giorni prima, avevo trasmesso i bilanci per le relative firme da allegare ai miei rapporti di revisione; gli stessi, non mi sono mai stati rimessi in quanto il locale è stato posto sotto sequestro pochi giorni dopo la mia consegna; è rimasta pure impagata la mia fattura per le prestazioni svolte." (cfr. doc. \_) Alle parti sono stati inviati per conoscenza i quesiti e le risposte di \_\_\_\_\_ con la facoltà di eventualmente presentare delle osservazioni nel termine di 5 giorni (cfr. doc. \_). in diritto 2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni". I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio dell'attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all'obbligo di versare i contributi, l'insolubilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste

giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63). 2.2. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorché questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L'azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Nella fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava acconti trimestrali secondo il sistema forfetario. Ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile. Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell'anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull'ammontare dei salari soggetti all'AVS dell'anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b). Alla fine dell'anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS). Nell'evenienza concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. \_), dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. \_), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 23'142.55. Ora nella fattispecie la Cassa non si è basata sulla distinta dei salari del 2000, ma sul conteggio relativo agli acconti (cfr. consid. 1.9.), in quanto la società, nonostante le diffide e le multe, non ha mai provveduto a notificarla alla Cassa (cfr. doc. \_, pag 2). La Cassa non ha così potuto allestire il conteggio finale (in eccesso o in difetto). L'attrice ha dovuto comunque avviare la procedura di risarcimento danni senza attendere l'invio della distinta salari (a suo dire più volte richiesta alla società) in quanto avrebbe rischiato di vedere perento il proprio credito. Ora la Cassa, non appena sarà in possesso della distinta salari (che pare sia depositata al Ministero Pubblico), potrà, nel caso risultassero delle differenze, stilare un conguaglio. Non spetta invece al TCA richiamare presso il Ministero pubblico la distinta salari del 2000, visto che ai sensi della giurisprudenza del TFA è corretto emanare una decisione di risarcimento danni sulla base degli acconti trimestrali stabiliti sulla base della massa salariale dell'anno precedente, e ciò indipendentemente dalle differenze risultanti dal conguaglio (SVR 2002

AHV Nr. 10, consid. c/aa; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 4; Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b). Il convenuto non ha del resto contestato l'importo del danno fatto valere con la petizione, anzi lo stesso è stato confermato dal proprio legale (cfr. risposta di causa pag. 2 punto 1; consid. 1.5).

2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M.

Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

2.6. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; \_\_\_\_\_) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. \_\_\_\_\_ ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto di firma individuale dal 9 giugno 1999 sino al 31 agosto 2000 (cfr. doc. \_). 2.6.1. Il convenuto sostiene sostanzialmente di essere stato impedito ad accedere alla contabilità della società. Egli avrebbe tentato a più riprese di controllare che i contributi venissero pagati, senza tuttavia riuscirci. Da qui le proprie dimissioni del 31 agosto 2000. Accettando il mandato di amministratore unico della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b). La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva quindi a \_\_\_\_\_, amministratore unico, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). Il convenuto ha per contro riferito di aver assunto il ruolo di "amministratore fiduciario" o "uomo di paglia", figura questa non esente da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94). Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto sostiene di essere stato impedito ad accedere alle informazioni contabili e alla situazione relativa al pagamento dei contributi paritetici. In realtà \_\_\_\_\_ è rimasto in carica per circa un anno e si è dimesso soltanto il 31 agosto 2000. Non vi sono valide ragioni per rimanere in carica tutto questo tempo se realmente il convenuto fosse stato regolarmente impedito ad accedere alle informazioni in parola, e ciò sin dalla sua entrata in seno all'amministrazione della società (cfr. consid. 1.10), ritenuto inoltre che la società vantava buchi contributivi sin dal 1999 (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_, vertenza che vede \_\_\_\_\_ convenuto dalla Cassa \_\_\_\_\_ di compensazione AVS per fr. 8'894.35 relativi ai contributi del 1999). Questo TCA non può non rilevare una contraddizione nelle affermazioni del convenuto, che in un primo tempo con l'opposizione ha dichiarato di avere avuto tutto sotto controllo e che finché è rimasto in carica i contributi sono stati regolarmente versati (quindi di aver attivamente provveduto - anche se in verità non è stato così - al loro pagamento), e poi, con la risposta di causa ha dichiarato invece di essere stato sempre impedito ad accedere alle informazioni richieste. In ogni caso - ammesso che egli abbia effettivamente tentato, invano, di accedere alla

contabilità aziendale - non può comunque essere giustificata una permanenza così lunga in seno al CdA (e ciò anche se si vuole considerare, per quanto riguarda la presente vertenza, solo il periodo in cui la ditta non ha pagato alcunché, e cioè da gennaio a luglio 2000). Come abbiamo visto al considerando 2.2, la società versava acconti trimestrali secondo il sistema forfetario, per cui \_\_\_\_\_, considerando unicamente il periodo relativo al vuoto contributivo oggetto del contendere (gennaio-giugno 2000), avrebbe dovuto informarsi circa il pagamento dei contributi del primo trimestre 2000. Il convenuto peraltro era o doveva essere al corrente del metodo di pagamento trimestrale, dal momento che è stato lui a sottoscrivere il questionario di affiliazione del 16 giugno 1999 (cfr. allegato \_ doc. \_). Se fosse vero che egli è stato impedito di verificare l'avvenuto pagamento di tali contributi, avrebbe dovuto dimettersi dal CdA al più tardi entro la fine di aprile 2000 (ritenuto che, ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 OAVS, l'esigibilità dei contributi del primo trimestre inizia il 10 aprile 2000; cfr. allegati \_ doc. \_). Oltre questo lasso di tempo, non è più giustificabile una permanenza nel CdA da parte del convenuto. Questa conclusione si giustifica tanto più se si considera che già per il periodo da giugno a dicembre 1999 il convenuto aveva dichiarato di "aver sempre cercato di accedere alla contabilità della società." (cfr. doc. \_). Riassumendo \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto reagire immediatamente e si sarebbe dovuto dimettere subito dopo i primi ostruzionismi. In una sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5, il TFA ha ribadito quest'ultimo concetto precisando: " Il se devait dès lors de surveiller encore plus étroitement l'activité de ce dernier au sein de C. \_\_\_\_\_ SA, et ne pouvait se contenter, comme il l'a fait, de l'inviter à rendre compte de la situation sans réagir devant l'absence de réponse à ses demandes d'information répétées (cf. lettres des 22 novembre 1994, 25 avril et 20 juillet 1995). Le recourant a ainsi pratiquement laissé champ libre à B. \_\_\_\_\_ pour gérer le projet y. \_\_\_\_\_, attitude qui se rapproche de celle d'un homme de paille. En cela, il a méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 716a al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). Sa négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de C. \_\_\_\_\_ SA était petite et qu'il lui incombait en définitive de contrôler les agissements d'une seule personne (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b). A cela s'ajoute que le projet constituait pour sa société une activité nouvelle, encore mal définie, et sur laquelle il était peu renseigné. Qu'il n'ait rien entrepris, selon ses dires, parce qu'il ne voulait pas compromettre la vente de sa société ne saurait en aucun cas constituer un motif légitime pour excuser son manque de réaction face au comportement de B. \_\_\_\_\_. A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant a commis, au sens de l'art. 52 LAVS, une négligence grave qui est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée. On ne voit pas, à cet égard, ce que l'apport de la procédure pénale pourrait y changer. Si, à n'en pas douter, le recourant a été victime d'un comportement abusif de la part de B. \_\_\_\_\_, il n'en demeure pas moins qu'il s'est, en sa qualité d'administrateur unique de C. \_\_\_\_\_ SA, rendu coupable d'un défaut de surveillance et c'est en cela que réside le fondement de sa responsabilité à l'égard de la caisse. Il en irait différemment si B. \_\_\_\_\_ l'avait trompé par des manoeuvres fallacieuses, en lui présentant par exemple des comptes falsifiés (voir arrêt non publié F. du 25 juillet 2000, H 319/99). A. \_\_\_\_\_ ne prétend toutefois pas que tel fut le cas. La juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation anticipée des preuves, à se passer de la mesure d'instruction supplémentaire requise par le recourant sans qu'on puisse y voir

une violation de son droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b)." In una sentenza del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c, il TFA ha ancora precisato: " (...) c) Nel caso di specie, il ricorrente non può seriamente pretendere di venir liberato dalle sue responsabilità, sebbene abbia più volte sollecitato i coniugi T. \_\_\_\_\_ a inviargli i documenti necessari per l'allestimento della contabilità. Dalla documentazione agli atti risultano infatti sollecitatorie rimaste in sostanza inevase, senza però che il ricorrente ne abbia tratto l'unica conclusione che si imponeva, ossia le dimissioni. A nulla serve anche lo scritto 16 luglio 1998 con cui l'interessato aveva reso attento il marito di T. \_\_\_\_\_ di non voler tollerare ulteriormente la situazione, chiedendogli di fornire, finalmente, la documentazione mancante per la chiusura del- l'esercizio contabile 1997, nonché di provvedere alla prosecuzione della richiesta di sussidio. Orbene, ritenuto che l'insorgente, per sua stessa ammissione, era convinto di dover rendere conto del suo operato ad un ente pubblico, mal si comprende perché abbia continuato a far affidamento sui coniugi T. \_\_\_\_\_ anche dopo che i ripetuti silenzi dei destinatari sulle varie richieste di messa a disposizione dei dati contabili avrebbero dovuto indurlo ad attivarsi in termini più risoluti. Detto altrimenti, invece di limitarsi a richiedere in via epistolare documenti contabili, era suo preciso dovere andarli a cercare sul posto, come la sua funzione di socio gerente gli avrebbe non solo consentito, ma anche imposto. Egli non poteva avere dubbi sull'importanza della corretta gestione contabile della società non solo perché era socio gerente, ma anche nella sua qualità di fiduciario di professione". (le sottolineature sono del redattore) In un'altra sentenza del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2., il TFA ha ancora ribadito, nel caso di un amministratore che si è dimesso dopo un anno dall'inizio delle difficoltà finanziarie della società, quanto segue: " (...) 10.2 Nel caso di specie va rilevato che, benché avesse firmato nel 1973 un accordo con A. \_\_\_\_\_ che lo liberava delle proprie responsabilità per la X. \_\_\_\_\_ SA e avesse inoltre manifestato, a causa delle intimazioni di pagamento ricevute dalla Cassa a partire dal 1988, la sua intenzione di dimissionare dalla carica di amministratore unico - desistendovi però in quanto A. \_\_\_\_\_ lo aveva pregato di rimanere fintanto che suo figlio avesse acquisito la cittadinanza svizzera e potesse succedergli -, nonché avesse ricevuto rassicurazioni in merito, l'interessato avrebbe comunque dovuto vigilare con maggiore attenzione al pagamento regolare e compiuto, da parte della società, dei contributi sociali, per i quali continuava comunque ad essere responsabile, indipendentemente dai rapporti interni vincolanti solo inter partes. Non doveva né poteva poi accontentarsi delle promesse di A. \_\_\_\_\_ e delle rassicurazioni dello studio immobiliare D. \_\_\_\_\_, secondo cui nulla doveva temere dal profilo finanziario in relazione ai contributi sociali. Attendere fino al 19 febbraio 1996 prima di dare le dimissioni, quando era oggettivamente e soggettivamente impossibile per Z. \_\_\_\_\_ - ormai in pensione da anni e sprovvisto delle conoscenze di natura contabile e finanziaria necessarie per comprendere la situazione economica di una società anonima - avere un qualsivoglia controllo gestionale della società, è costitutivo di una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento di funzioni di controllo che dal profilo della responsabilità giuridica non possono essere delegate ad altri (...)"(le sottolineature sono del redattore) Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO "l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni ". Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed

agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, *Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS*, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno. In conclusione, il convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b), oppure avrebbe dovuto dimettersi immediatamente. Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli avrebbe anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi, dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4). Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa delle persone che presumibilmente gestivano la ditta in sua vece e, a dire del convenuto, che non permettevano nessuna ingerenza nella gestione da parte dello stesso, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. *Pratique VSI* 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). Il TFA ha infatti precisato che (*Pratique VSI* 1996 pag 309): " En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable (solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43 al. 1 CO) qui peut être invoquée ( Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, *Schweizerisches Aktienrecht*, & 36, note 99 ss). Or la responsabilità fondata sull'art. 52 LAVS implica, per definizione, una faute qualificata, soit

une faute intentionnelle, soit une négligence grave." In sostanza, il disinteresse mostrato da \_\_\_\_\_ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico ( cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).

2.7. Quanto al fatto che \_\_\_\_\_ abbia esonerato \_\_\_\_\_ da ogni responsabilità (cfr. allegati \_\_, doc. \_\_), è ininfluenza nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra i due convenuti (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 5; STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7)

2.8. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto e dalla cassa, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF , per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incartamento, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a ; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove. In particolare non è necessario procedere all'audizione testimoniale dei testi proposti dal convenuto, in quanto ciò non avrebbero nessuna influenza sull'esito della presente procedura. Come visto al consid. 2.6.1, quand'anche i testi confermassero che il convenuto è stato effettivamente impedito ad accedere alle informazioni contabile della società, \_\_\_\_\_ sarebbe comunque responsabile ex art. 52 LAVS del mancato pagamento dei contributi. Nella sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5, citata al consid. 2.6.1., il TFA ha precisato che: " La juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation anticipée des preuves, à se passer de la mesure d'instruction supplémentaire requise par le recourant sans qu'on puisse y voir une violation de son droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b)." Inoltre sul tema dell'audizione testi cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 3c; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione é accolta . Di conseguenza \_\_\_\_\_ è condannato a versare alla Cassa di compensazione AVS \_\_\_\_\_ l'importo di 23'142.55. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente II  
segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.